

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 1 di 12

INDICE

- 1 Finalità del documento
- 2 Soggetti tutelati
- 3 Oggetto della segnalazione
- 4 Modalità per effettuare una segnalazione interna
- 5 Modalità per effettuare una segnalazione esterna
- 6 Misure di protezione a tutela della Persona Segnalante
- 7 Trattamento dei dati personali

Redazione DIR	Verifica RSGQ	Approvazione CDA
---------------	---------------	------------------

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 2 di 12

1 Finalità del documento

Il presente documento, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24/2023 (cd. Decreto Whistleblowing), ha la finalità di disciplinare le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, di cui siano venute a conoscenza nell'ambito dei rapporti con Formindustria FVG S.c.a.r.l. (in seguito Formindustria) che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Vengono pertanto disciplinate le procedure di gestione delle segnalazioni, così da fornire indicazioni operative a tutti i soggetti interessati e coinvolti nel procedimento che prende avvio dalla segnalazione, allo scopo di assicurare le forme di tutela previste dal decreto Whistleblowing.

Il presente documento costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Formindustria ai sensi del D.lgs. 231/2001 (di seguito anche MOG) e onde assicurarne la massima visibilità, conoscenza e diffusione viene pubblicato sul sito di Formindustria, affisso anche mediante utilizzo di QR Code nella sede di quest'ultima e richiamato in apposita comunicazione inoltrata ai dipendenti o allegata ai contratti di lavoro.

Si intendono per «**violazioni**» quei comportamenti, atti od omissioni costituenti condotte illecite che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente e che consistono in:

- 1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) adottato da Formindustria, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
- 3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al Decreto Whistleblowing, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- 4) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 3 di 12

- 5) atti od omissioni riguardanti li mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi finalizzati ad ottenere un indebito vantaggio fiscale, che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- 6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);

Le disposizioni del presente protocollo non si applicano:

- alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della Persona Segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- alle segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte I dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte I dell'allegato citato in precedenza;
- alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Possono essere segnalate solamente le condotte illecite indicate nel presente paragrafo e riguardanti violazioni relative a Formindustria delle quali il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o di altro tipo con Formindustria e, in particolare:

- le condotte illecite che abbia appreso in virtù dell'ufficio/incarico ricoperto;
- le notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

2 Soggetti tutelati

Nel caso di segnalazioni, denunce all'Autorità giudiziaria, divulgazioni pubbliche di informazioni sulle violazioni conosciute nell'ambito del proprio contesto lavorativo, le disposizioni del presente Protocollo si applicano, in particolare:

- a. ai dipendenti e altri lavoratori subordinati, anche somministrati (D.Lgs. 81/2015) od occasionali (art. 54-bis D.L. 50/2017) che svolgono la propria attività lavorativa presso Formindustria;

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 4 di 12

- b. ai collaboratori a qualsiasi titolo (borse di formazione e ricerca, rapporti di tirocinio, stage, altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale), retribuiti o non retribuiti da Formindustria;
- c. ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti e imprese che forniscono beni o servizi, che realizzano opere in favore di Formindustria, anche in rapporto con quest'ultima di associazione temporanea di impresa o altre forme di partecipazione, con esclusivo riguardo a violazioni relative a Formindustria;
- d. ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti ed ai consulenti che prestano la propria attività presso o in favore di Formindustria;
- e. ai dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c. (ex art. 2, comma 1, lett. m) del D. Lgs. n. 175/2016 anche se quotate);
- f. ai dipendenti di altri enti di diritto privato in controllo pubblico (associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati ex art. 2-bis , comma 2, lett. c) del D. Ls. N. 33/2013)
- g. ai volontari ed ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Formindustria;
- h. ai componenti degli Organi di Formindustria ed ai soggetti con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di Formindustria, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga:

- quando i rapporti giuridici di cui al comma precedente non sono ancora iniziati, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante li processo di selezione/nomina o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, co. 2 e co. 3, del d.lgs. 24/2023, le misure di protezione di cui al capo III, si applicano anche:

- ai facilitatori (per tale intendendosi una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o effettuato una divulgazione pubblica,

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 5 di 12

che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

- agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità Giudiziaria o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle già menzionate persone.

3 Oggetto della segnalazione

Per quanto riguarda Formindustria, **le segnalazioni potranno avere ad oggetto soltanto:**

- A) condotte rilevanti ai sensi della disciplina ex art. 231/2001 (vale a dire violazioni del Modello organizzativo e condotte che integrano i reati presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001).

Tali segnalazioni potranno avvenire **solo attraverso gli appositi canali interni (segnalazioni interne)** predisposti da Formindustria;

- B) le violazioni di disposizioni nazionali e/o disposizioni dell'Unione Europea di cui ai punti 1), 3), 4), 5) e 6) del precedente paragrafo 1.

Tali violazioni potranno essere segnalate attraverso tutti i canali di segnalazione **(interno, esterno gestito da ANAC, divulgazione pubblica o denuncia)**.

Possono costituire oggetto di segnalazione sia le violazioni commesse, sia quelle che non siano ancora commesse ma che la Persona segnalante reputi ragionevolmente e sulla base di elementi concreti che potrebbero essere commesse, sia le condotte dirette ad occultare le violazioni.

4 Modalità per effettuare una segnalazione interna

La segnalazione interna può essere effettuata sia in forma scritta che in forma orale utilizzando i seguenti canali di segnalazione appositamente predisposti da Formindustria che garantiscono la riservatezza dell'identità della Persona Segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4.1 Segnalazione in forma scritta

- a) mediante forma cartacea con lettera inviata presso la sede di Formindustria. A tutela della riservatezza e in vista della protocollazione riservata della segnalazione, si richiede che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che dovrà riportare la dicitura "RISERVATA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA".

Ove la segnalazione non sia effettuata in forma anonima, la stessa dovrà contenere i dati identificativi della Persona Segnalante, ivi compreso, possibilmente, un recapito telefonico, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.

La busta, opportunamente registrata in apposito registro e identificata con numero di protocollo, deve essere consegnata, senza ritardo, all'Organismo di Vigilanza ed è fatto divieto a chiunque altro venga in possesso della stessa di aprirla o di trasmetterla ad altro soggetto non autorizzato.

Per ciascuna segnalazione pervenuta l'OdV è tenuto a registrare i dati identificativi del segnalante, i dati della segnalazione, il contenuto della stessa e di eventuali documenti allegati all'interno di un faldone accessibile a lui solo e custodito in armadio dedicato, chiuso con una chiave a sua volta custodita nei locali a lui assegnati.

I successivi contatti con la Persona Segnalante potranno avvenire solamente in presenza (se il segnalante lo richiede), telefonicamente o a mezzo comunicazioni e-mail.

Eventuale documentazione che la Persona Segnalante dovesse trasmettere sarà inoltrata all'OdV tramite corrispondenza cartacea, in busta chiusa riportante la dicitura "RISERVATA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA" e indirizzata presso la sede di Formindustria ovvero in formato digitale mediante trasmissione a mezzo posta elettronica.

- b) Mediante posta elettronica attraverso invio di una comunicazione mail all'indirizzo dedicato whistleblowing@formindustria.org.

La comunicazione mail dovrà contenere:

- i dati identificativi del segnalante, ivi compreso, possibilmente, un recapito telefonico, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento del segnalante;
- il contenuto della segnalazione;
- eventuali documenti allegati in formato digitale.

Eventuale altra documentazione che la Persona Segnalante dovesse trasmettere potrà essere inoltrata all'OdV tramite corrispondenza cartacea, in busta chiusa riportante la dicitura "RISERVATA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA" e indirizzata presso la sede di Formindustria ovvero in formato digitale sempre mediante trasmissione a mezzo posta elettronica.

4.2 Segnalazione in forma orale

- a) su espressa ed esclusiva richiesta della Persona Segnalante, mediante un incontro in presenza con l'OdV, che verrà fissato entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.

Per richiedere l'incontro la Persona Segnalante dovrà scrivere una e-mail all'indirizzo dedicato whistleblowing@formindustria.org, riportando

nell’oggetto la seguente dicitura: “Whistleblowing – Richiesta incontro in presenza – Comunicazione riservata”.

L’incontro in presenza dovrà essere documentato con sola verbalizzazione o, previo consenso della Persona Segnalante, con registrazione su supporto idoneo alla conservazione e all’ascolto.

In caso di verbalizzazione, il verbale sullo svolgimento dell’incontro verrà sottoscritto sia dall’OdV che dal segnalante, cui ne verrà rilasciata copia. La documentazione cartacea relativa all’incontro (il verbale di incontro e ogni altro documento allegato o successivo) dovrà essere correttamente archiviata nelle modalità sopra indicate.

Qualunque sia il canale di segnalazione prescelto, è necessario che la segnalazione interna presentata sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la verifica dei fatti da parte del soggetto competente a gestire la segnalazione.

Di norma, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- ove la segnalazione non sia anonima, l'identità del soggetto che la effettua nonché la categoria di appartenenza (es. lavoratore subordinato, consulente, etc.);
- la descrizione chiara e completa dei fatti oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi;
- le generalità o gli altri elementi che consentano di identificare i soggetti che hanno posto in essere i fatti segnalati;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza di tali fatti;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La Persona Segnalante deve inoltre fornire tutti gli elementi utili affinché si possa procedere alle verifiche ed agli accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

4.3 Gestore della segnalazione interna e procedura di gestione

Formindustria ha affidato all’Organismo di Vigilanza (OdV), nel presente documento individuato anche con il termine “gestore” il compito di ricevere, verificare e gestire le eventuali segnalazioni pervenute per il tramite dei canali di segnalazione interna predisposti.

Entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione l’OdV rilascia alla Persona Segnalante avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione.

Nel caso in cui la segnalazione sia ritenuta ammissibile l’OdV avvia la propria attività istruttoria che dovrà svolgersi nel rispetto dei principi di tempestività, indipendenza e riservatezza.

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 8 di 12

L’OdV, ove ritenuto necessario, potrà chiedere il supporto delle strutture e/o degli uffici di volta in volta competenti e, ove ritenuto opportuno, di Autorità pubbliche. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell’assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico di altri soggetti, anche aziendali, al fine di garantire gli obblighi di riservatezza verrà oscurato ogni tipologia di dato che possa consentire l’identificazione della Persona Segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

La persona cui è attribuita la violazione oggetto di segnalazione o che è comunque implicata nella stessa, può essere sentita dall’OdV ovvero, su sua richiesta, deve essere sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Non sono consentite verifiche svolte in maniera che possa ledere la dignità e la riservatezza della persona segnalante e/o verifiche arbitrarie, non imparziali e inique.

L’OdV mantiene le interlocuzioni con la Persona Segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, integrazioni o documentazione a supporto della segnalazione.

Qualora all’esito della fase istruttoria, la segnalazione sia ritenuta manifestamente infondata, l’OdV procederà all’archiviazione della segnalazione, dandone comunicazione al CdA di Formindustria e alla persona segnalante.

La fase istruttoria deve concludersi, entro il termine di 3 (tre) mesi decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione, termine che potrà essere prorogato, ove necessario e fornendo adeguata motivazione, di ulteriori 45 giorni.

Qualora invece la segnalazione non sia ritenuta infondata, l’OdV identifica, con propria valutazione, i soggetti ai quali inoltrare, in relazione ai profili di illiceità riscontrati e ai contenuti della segnalazione, la segnalazione medesima nonché un’eventuale proposta di provvedimenti da adottare, individuando il destinatario o i destinatari tra i seguenti:

- il Consigliere Delegato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l’Assemblea dei soci.

Le segnalazioni pervenute, i relativi atti istruttori e tutta la documentazione di riferimento, sono conservati e catalogati in apposito archivio debitamente custodito come sopra indicato per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

4.4 Gestione delle segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sono oggetto di valutazione allo stesso modo delle segnalazioni non anonime, a condizione che le stesse siano adeguatamente

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 9 di 12

circostanziate e formulate in modo adeguato tale da far emergere fatti posti in relazione a situazioni determinate.

All’OdV spetta valutare la fondatezza della segnalazione anonima e avviare tutte le iniziative ritenute opportune per l’avvio della fase istruttoria nonché per l’adozione del provvedimento di archiviazione o dei provvedimenti conseguenti alla valutazione di fondatezza della segnalazione, in conformità a quanto prescritto nel precedente paragrafo 4.3.

5 Modalità per effettuare una segnalazione esterna

Si rammenta che la segnalazione esterna non può avere ad oggetto violazioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Formindustria, poiché rispetto a tali violazioni l’unico canale di segnalazione è quello interno adottato da Formindustria.

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse solo all’ANAC utilizzando i canali di segnalazione da quest’ultima adottati e le specifiche procedure previste nelle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” disponibili sul sito dell’ANAC: www.anticorruzione.it.

È possibile effettuare una segnalazione esterna qualora, al momento della presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni (alternative):

- il canale di segnalazione interna non è attivo;
- la Persona Segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto alcun seguito;
- la Persona Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non verrebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la Persona Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6 Misure di protezione a tutela della Persona Segnalante

Il Decreto tutela la riservatezza della Persona Segnalante.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse. L’identità della Persona Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa Persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Formindustria è tenuta a tutelare anche l’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della Persona Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della Persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla Persona Segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, qualora la rivelazione dell'identità della Persona Segnalante e delle informazioni connesse sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, il Decreto prevede che la Persona Segnalante e gli altri soggetti tutelati non possano subire, a causa della segnalazione, alcuna ritorsione da parte di Formindustria, ossia “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione [...] e che provoca o può provocare alla persona segnalante [...] in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (si richiamano le fattispecie elencate dall'art. 17, co. 4, del d. lgs n. 24/2023: es. licenziamento, retrocessione di grado, etc.). La Persona Segnalante può altresì comunicare all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) le ritorsioni che ritiene di aver subito a causa della segnalazione effettuata.

Sono previste delle limitazioni della responsabilità in favore della Persona Segnalante, la quale in particolare:

- a. non è punibile qualora riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
- b. non incorre in alcuna responsabilità per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse, salvo che il fatto costituisca reato;
- c. non incorre in alcuna responsabilità per i comportamenti, gli atti o le omissioni purché collegati alla segnalazione e strettamente necessari a rivelare la violazione.

Infine, il Decreto prevede delle misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore, inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC, consistenti in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di

	PROTOCOLLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – “WHISTLEBLOWING”	Pro 231.07	Rev. 0
		Data: 05/09/2025	Pagina 11 di 12

segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le misure di protezione previste dal Capo III del d.lgs. 24/2023 si applicano in favore dei soggetti tutelati quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità Giudiziaria o della divulgazione pubblica, la Persona Segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo del Decreto;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata utilizzando i canali di segnalazione predisposti e rispettando le relative procedure.

Le misure di protezione previste non sono garantite laddove venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della Persona Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nonché la responsabilità civile per aver riferito informazioni false con dolo o colpa grave. In questi casi, alla Persona Segnalante potrà altresì essere applicata da Formindustria una sanzione disciplinare secondo quanto previsto nel Sistema Disciplinare che è parte integrante del MOG di Formindustria.

7 Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali delle persone coinvolte nella segnalazione interna deve essere effettuato da Formindustria, in qualità di titolare del trattamento, a norma del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito il “Regolamento”), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito il “Codice privacy”) e della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, e, in particolare, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento.

Dati personali trattati

Nell'ambito delle segnalazioni interne, potranno essere trattati dati personali, anche appartenenti a particolari categorie (art. 9 del Regolamento) e relativi a condanne penali e reati (art. 10 del Regolamento), della Persona Segnalante e/o delle persone a vario titolo coinvolte nella segnalazione. In ogni caso i dati personali che manifestamente non siano utili al trattamento di una specifica segnalazione interna non saranno raccolti e, se raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente.

In caso di segnalazione in forma anonima, non saranno trattati dati relativi alla Persona Segnalante.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati raccolti verranno trattati esclusivamente al fine di ricevere e di gestire le segnalazioni interne e ogni ulteriore attività a ciò necessaria (es. raccolta degli elementi utili al fine di verificare che il fatto oggetto di segnalazione sia fondato),

in ottemperanza e nei limiti degli obblighi di cui al Decreto, che rappresenta la base giuridica del trattamento. Il conferimento di alcuni dati personali è, pertanto, obbligatorio e la mancata comunicazione comporterà l'impossibilità di gestire la segnalazione interna. Il conferimento di altri dati personali (es. dati anagrafici della Persona Segnalante) è, invece, facoltativo e la mancata comunicazione non comporterà l'impossibilità di gestire la segnalazione interna. Alla Persona Segnalante potrà essere richiesto uno specifico consenso per determinate tipologie di trattamento.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.